



Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231) e Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.

Parte Speciale – Allegato F
Protocollo di Controllo
Gestione e monitoraggio dei contributi in conto impianto ed in conto esercizio

SCHEDA CONTROLLO DOCUMENTO

IDENTIFICAZIONE

TITOLO DEL DOCUMENTO	Modello di Organizzazione e gestione ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 <i>Parte Speciale – Allegato F</i> <i>Protocollo di controllo – Gestione e monitoraggio dei contributi in conto impianto ed in conto esercizio</i>
-----------------------------	--

Controllo del documento storico

TITOLO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	COMMENTO	FIRMA
Protocollo di Controllo "Gestione e monitoraggio dei contributi in conto impianto e in conto esercizio"	01	18.06.2014	Prima emissione	
Protocollo di Controllo "Gestione e monitoraggio dei contributi in conto impianto e in conto esercizio"	Rev. 01		Rev. 01 dell'emissione del 18.06.2014	

EMISSIONE E MODIFICHE				
Revisioni	Data	Redatto:	Verificato:	Approvato:
Aggiornamento normativo del 13.12.2019 a cura del Servizio Supporto Attività Istituzionali e Progetto 231-RPCT con la collaborazione del Dott. Umberto Poli nell'ambito dell'incarico autorizzato con riferimento prot. n. 4000 del 9 aprile 2018.				Approvato con delibera del CdA n. 12 del 29.01.2020
Rev. 02*	31.03.2025	Responsabile Compliance, RPCT, Comunicazione e Relazioni esterne	Organismo di Vigilanza	C.d.A. delibera n. 30 del 31.03.2025

*Aggiornamento normativo; aggiornamento Flussi informativi e recepimento organigramma del 01.01.2025.

Indice

1. Definizioni	5
2. Reati	6
3. Area a rischio: “Gestione e monitoraggio dei contributi in conto impianto ed in conto esercizio”	10
3.1. Funzioni aziendali coinvolte	10
3.2. Attività sensibili	10
3.3. Reati astrattamente ipotizzabili	10
3.4. Esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e relative finalità	11
3.5. Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati	12
3.6. Sistema autorizzativo e segregazione delle funzioni	13
4. Report specifico dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	15

Tutte le informazioni e i dati contenuti nel presente protocollo sono di esclusiva proprietà di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. e sono coperti da vincoli di riservatezza e confidenzialità.

Essi vengono comunicati in virtù del rapporto di lavoro con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A..

Per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo delle informazioni contenute nel presente protocollo, si invita quindi ad attenersi alle indicazioni fornite da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., facendo quanto necessario affinché tali informazioni non siano oggetto di trattamenti non consentiti o difforni rispetto alle proprie finalità e non siano comunicate a terzi, divulgate o accessibili a persone non autorizzate.

Qualsiasi esigenza di comunicazione esterna di tali informazioni dovrà essere preventivamente autorizzata da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Il Dipendente sarà ritenuto responsabile per qualsiasi uso improprio e non conforme.

1. Definizioni

- **ARERA:** Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico
- **ATERSIR:** Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, alla quale partecipano tutti i Comuni e le Province della Regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani
- **CdA:** Consiglio di Amministrazione di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
- **Codice dei Contratti Pubblici:** Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni
- **Decreto 231:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- **Legge 190/2012 o Normativa Anticorruzione:** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successivi provvedimenti attuativi”
- **Modello 231:** Modello di organizzazione e gestione ex articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- **OdV:** Organismo di Vigilanza ex articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- **PTPct:** Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- **Romagna Acque o Società:** Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

2. Reati

È opportuno fornire preliminarmente una breve descrizione dei reati applicabili con riferimento al presente protocollo, ovvero i cosiddetti “Reati contro la Pubblica Amministrazione” previsti dal D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25, in modo da acquisire nozioni utili alla comprensione ed attuazione del presente protocollo. Per l’analisi completa dei reati si rimanda allo “Schema riepilogativo reati”, documento allegato al Modello 231.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL’UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (Art. 24 del D.Lgs. 231/2001)

1. Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver sottratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che abbia alcun rilievo il fatto che l’attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che nell’attualità non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

2. Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto a quanto previsto in relazione all’art. 316 bis c.p., è irrilevante l’uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si consuma nel momento stesso dell’ottenimento dei finanziamenti.

Infine va evidenziato che tale ipotesi di reato è sussidiaria rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, per la cui sussistenza è necessaria l’induzione in errore mediante artifici o raggiri. Esso si configura dunque solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa ai danni dello Stato.

3. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Per erogazione pubblica si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità Europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE (Art. 25 del D.Lgs. 231/2001)

4. Concussione (art. 317 c.p.)

Tale reato è stato riformulato dalla Legge Anticorruzione. L'originaria ed unitaria fattispecie prevista nell' art. 317 c.p. era, infatti, comprensiva tradizionalmente sia delle condotte di "costrizione" che di "induzione" (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato). La nuova formulazione dell'articolo circoscrive il reato esclusivamente alla condotta di costrizione, disciplinando la precedente figura della "Concussione per induzione" in una distinta ed ulteriore fattispecie inserita nel nuovo 319 *quater* c.p. e definita "Induzione a dare o promettere utilità" riferibile sia al pubblico ufficiale che all'incaricato di pubblico servizio. La condotta attualmente prevista è adesso riferita esclusivamente al soggetto che riveste le funzioni di pubblico ufficiale e non più anche all'incaricato di pubblico servizio. E' stato, inoltre, previsto l'inasprimento del minimo edittale della pena.

La condotta si configura quanto un soggetto dotato delle funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (ex art. 320 c.p.) indebitamente riceva o accetti la promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio delle funzioni e dei poteri lui spettanti. Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove il "destinatario" rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e laddove vi sia la possibilità per il "destinatario" di abusare della propria qualità o dei propri poteri.

5. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tale reato è stato riformulato dalla Legge Anticorruzione. La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. risulta, infatti, "rimodulata" con le seguenti sostanziali modifiche:

- (i) il reato di "Corruzione per un atto d'ufficio" di cui al precedente art. 318 c.p., ora risulta rinominato come "Corruzione per l'esercizio della funzione"
- (ii) risulta soppresso il necessario collegamento della utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell'ufficio, divenendo, quindi, possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto.

Ciò attribuirebbe alla nozione di atto di ufficio non solo una vasta gamma di comportamenti, ma sembrerebbe poter prescindere dalla necessaria individuazione, ai fini della configurabilità del reato, di un atto al cui compimento collegare l'accordo corruttivo, ritenendo sufficiente che la condotta consista anche in una pluralità di atti singoli, non preventivamente fissati e programmati.

La condotta si configura quanto un soggetto dotato delle funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (ex art. 320 c.p.) indebitamente riceva o accetti la promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio delle funzioni e dei poteri lui spettanti.

Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove il "destinatario" rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.

6. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara) ovvero omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando un vantaggio in favore dell'offerente.

Ai fini della ricorrenza del reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione prevista dall'art. 322 c.p.

7. Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

8. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Come anticipato in riferimento alle novità introdotte alla fattispecie prevista dall'art. 317 c.p. (Concussione) tradizionalmente comprensiva delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato), le modifiche al testo precedentemente in vigore introdotte dalla Legge Anti-Corruzione hanno comportato che la costrizione continuasse ad essere disciplinata dalla nuova formulazione dell'art. 317 c.p., mentre la condotta residua della induzione venisse ricollocata nell'art. 319 *quater* c.p. introdotto dalla legge in oggetto. Ciò ha previsto diversi elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie della concussione ex art. 317 c.p. La condotta consiste nell'abuso della qualità e dei poteri per indurre taluno a dare o promettere denaro o altra utilità.

Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un "destinatario" rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.

9. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio si applicano non solo al pubblico ufficiale, ma anche all'Incaricato/i di pubblico servizio.

L'Incaricato/i di pubblico servizio soggiace inoltre alle norme in materia di corruzione per un atto d'ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

I reati di corruzione come sopra indicati possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al pubblico ufficiale/Incaricato/i di pubblico servizio la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi neri tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Per completezza infine deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene stabilite dagli artt. 318, 319, 319 *ter* e 320 c.p. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

10. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 *bis*, nell'articolo 319 *ter* e nell'articolo 320 del codice penale in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

11. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzategli. La promessa o l'offerta di denaro devono riguardare:

- il compimento di un atto d'ufficio
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal pubblico ufficiale perché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.

12. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti

internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da o nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri.

Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

REATI DI CORRUZIONE (Legge 190/2012)

13. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui si integra quando il dipendente dotato di funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità non dovute. Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che l'errore del soggetto passivo sia spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifici o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio: in tal caso si configurerà il delitto di truffa o di peculato ex art. 314, 1° c. p..

Tale condotta può essere configurata, per esempio, nelle attività di autorizzazione di deroghe alle servitù laddove il soggetto preposto ricevesse somme non dovute ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

14. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)

La norma in esame prevede quattro figure di reato: due di rivelazione che si differenziano per il diverso elemento psicologico (dolo nell'ipotesi del primo comma, colpa in quella del secondo); e due di utilizzazione che si distinguono per il fine patrimoniale o non patrimoniale perseguito dall'agente

La condotta consiste nel rivelare o nell'agevolare in qualsiasi modo la conoscenza di notizie di ufficio che devono rimanere segrete. Si tratta del c.d. segreto di ufficio e cioè dell'interesse giuridicamente rilevante, vantato da uno o più soggetti determinati, a non comunicare ad altri uno specifico contenuto di esperienza. La rivelazione è un comportamento con il quale si porta a conoscenza di altri, non legittimati a conoscerlo, un segreto: può avvenire in qualsiasi forma eccetto quella omissiva.

L'agevolazione è a sua volta un comportamento con il quale si facilita la presa di conoscenza del segreto da parte di altri: essa può essere realizzata "in qualsiasi modo" e quindi anche in forma omissiva.

Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un "destinatario" rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

15. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

Sono due i delitti riconducibili al disposto dell'art. 328 c.p.:

1° comma: punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio per il rifiuto di "atti qualificati" da compiersi senza ritardo;

2° comma: punisce i soggetti qualificati di cui sopra per l'omissione di "atti qualificati" che possono essere ritardati, ovvero per l'omissione di tutti gli altri atti non qualificati, qualora non siano state esposte le ragioni del loro ritardo.

Ai fini dell'applicazione della fattispecie si intendono qualificati gli atti motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità, mentre possono invece ritenersi non qualificati tutti gli altri atti amministrativi.

Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un “destinatario” rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

16. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)

La condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. In ogni caso è irrilevante la durata della condotta criminosa e l'entità della stessa, purché non siano di minima o di scarsa importanza, di conseguenza il reato è configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.

Tale condotta rileva nell'ambito delle attività della Società che possono determinare un'interruzione dell'esercizio di servizi di pubblica necessità (attività core).

3. Area a rischio: “Gestione e monitoraggio dei contributi in conto impianto ed in conto esercizio”

3.1. Funzioni aziendali coinvolte

Le funzioni aziendali della Società coinvolte nell'attività di gestione e monitoraggio dei finanziamenti pubblici e contributi sono rappresentate dalle seguenti:

- Consiglio di Amministrazione;
- Direttore generale;
- Area Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo di Gestione;
- Funzioni aziendali coinvolte nella gestione dei contributi in conto esercizio e in conto impianti.

3.2. Attività sensibili

Nell'ambito della sopra indicata area a rischio si individuano le specifiche attività sensibili di seguito elencate:

- Acquisizione e utilizzo di contributi statali in conto esercizio concessi alla Società nell'ambito della gestione della fornitura idrica all'ingrosso;
- Acquisizione e utilizzo di contributi per la gestione di attività turistiche, culturali e sviluppo di progetti volti all'innovazione e ricerca su temi collegati ai processi aziendali;
- Acquisizione e utilizzo di contributi per attività formative;
- Concessione di contributi – si rimanda al Protocollo di controllo H “ *Gestione delle erogazioni liberali, omaggi e altre spese di rappresentanza*”;
- Vendita di energia elettrica e contributi in conto esercizio per energia.

3.3. Reati astrattamente ipotizzabili

Si elencano di seguito i possibili reati configurabili con riferimento alle attività sensibili individuate nella presente area a rischio:

1. Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.);
2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);

Protocollo di controllo – Gestione e monitoraggio dei contributi in conto impianto ed in conto esercizio

3. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
4. Concussione (art. 317 c.p.);
5. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
6. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
7. Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.);
8. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
9. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
10. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
11. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
12. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
13. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
14. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.);
15. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
16. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.).

3.4. Esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e relative finalità

A titolo esemplificativo, con riferimento al reato di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24 del D.lgs. 231/2001), si potrebbero configurare le seguenti modalità di realizzazione di reati:

2. 3.

- I reati di cui agli artt. 316 *ter* e 640 *bis* c.p. potrebbero realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società attraverso l'utilizzo di fondi per finalità diverse da quelle per cui il finanziamento è stato erogato, o impiegando dichiarazioni false o documenti non veritieri al fine di attestare l'esistenza dei requisiti per accedere alle erogazioni;
- I reati di cui agli artt. 316 *ter* e 640 *bis* c.p. potrebbero realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società attraverso l'utilizzo di fondi per finalità diverse da quelle per cui il finanziamento è stato erogato, o impiegando dichiarazioni false o documenti non veritieri al fine di attestare l'esistenza dei requisiti per accedere alle erogazioni;
- I reati di cui agli artt. 316 *ter* e 640 *bis* c.p. potrebbero realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società attraverso l'utilizzo di fondi per finalità diverse da quelle per cui il finanziamento è stato erogato, o impiegando dichiarazioni false o documenti non veritieri al fine di attestare l'esistenza dei requisiti per accedere alle erogazioni.

A titolo esemplificativo, con riferimento al reato di concussione, induzione indebita e dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25 del D.lgs. 231/2001) ed ai reati di corruzione (L.190/2012), si potrebbero configurare le seguenti modalità di realizzazione di reati:

5. 6. 7. 8. 10. I reati di corruzione potrebbero verificarsi nell'interesse o a vantaggio della Società mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità (e.g. assunzione di una persona su segnalazione del funzionario) a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio per indurli, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a favorire la Società per accedere a contributi statali.

Protocollo di controllo – Gestione e monitoraggio dei contributi in conto impianto ed in conto esercizio

5. 6. 7. 10.

- I reati di corruzione potrebbero verificarsi nell'interesse o a vantaggio della Società mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità (e.g. assunzione di una persona su segnalazione del funzionario) a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio per indurli, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a favorire la Società per accedere a contributi per la gestione di attività turistiche e culturali;
- I reati di corruzione potrebbero verificarsi nell'interesse o a vantaggio della Società mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità (e.g. assunzione di una persona su segnalazione del funzionario) a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio per indurli, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a favorire la Società per accedere a contributi da destinare ad attività formative;

4. 5. 6. 8. 9. 11. 13. 14. 15. 16. Riconoscimento di contributi non dovuti, al fine di agevolare determinati soggetti.

5. 6. 8. 9. 11. 15. 16. Inosservanza di regole e procedure nella operazione della lettura dell'energia ceduta e dell'energia prodotta e dedicata all'autoconsumo da fotovoltaico.

12. Con riferimento ai reati di corruzione e peculato si ipotizzano, invece, i seguenti esempi di modalità di commissione di reati: promessa o offerta di denaro, benefici, favori o altre utilità, anche sotto pressione psicologica o coercizione, direttamente o anche indirettamente, per il tramite di interposta persona (ad es. consulente) a funzionari pubblici (italiani o europei) con la finalità, anche implicita, di ottenere contributi in conto esercizio e/o contributi in conto impianti non dovuti.

3.5. Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi, la Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi e di controllo.

Tutte le funzioni coinvolte in tali attività sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia di finanziamenti pubblici, le prescrizioni previste dal Decreto 231, nonché quanto previsto dal Modello 231, dal Codice Etico e dalle procedure aziendali.

Di seguito sono riportati i controlli chiave necessari a fronte di ciascuna attività sensibile individuata all'interno dell'area a rischio:

- La Società si impegna affinché sia approvato il Piano Economico Finanziario, che sarà successivamente sottoposto all'approvazione di ATERSIR al fine di procedere all'invio ad ARERA in ossequio alle modalità e ai termini previsti dalle delibere dell'Authority, nel quale sono esplicitate le opere più rilevanti da realizzare da parte di Romagna Acque nonché il relativo quadro di spesa (in cui è evidenziato il costo dell'opera ed il contributo in conto impianti che sarà concesso a Romagna Acque da parte di soggetti terzi);
- La Società si impegna ad approvare la Convenzione in cui sono esplicitate le modalità, il *quantum* ed i termini di riconoscimento del contributo in conto impianti a Romagna Acque;
- La Società si impegna per l'espressa autorizzazione per il sostenimento delle spese connesse all'opera da realizzare, come indicate nel Piano Economico Finanziario;
- A compimento dell'opera finanziata, la Società approva il rendiconto economico conclusivo e la verifica della relativa congruenza con il quadro di spesa di previsione;

Protocollo di controllo – Gestione e monitoraggio dei contributi in conto impianto ed in conto esercizio

- La Società si impegna ad effettuare il corretto invio ad ATERSIR del Piano Economico Finanziaria necessario ai fini dell'erogazione dei contributi in conto esercizio ed in conto impianto a favore di Romagna Acque.
- La Società effettua una rigorosa valutazione e la corretta autorizzazione delle richieste per accedere a contributi in conto esercizio.
- La Società afferma la correttezza e l'autenticità delle informazioni e dei documenti da inviare all'ente erogante;
- La Società provvede alla verifica in merito alla corretta destinazione dei fondi ricevuti a titolo di contributi in conto esercizio e contributi in conto impianti;
- La Società effettua il costante monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto finanziato.
- La Società procede alla corretta contabilizzazione delle somme erogate a favore di Romagna Acque e garantisce la corretta gestione della documentazione di natura contabile concernente i contributi in conto esercizio ed i contributi in conto impianti erogati a favore di Romagna Acque;
- La Società verifica che ciascuna Funzione aziendale coinvolta nella gestione dei contributi in conto esercizio e in conto impianto rendiconti al Consiglio di Amministrazione in merito all'utilizzo dei contributi in conto esercizio e in conto impianto erogati a favore di Romagna Acque.

3.6. Sistema autorizzativo e segregazione delle funzioni

Il presente protocollo, con riferimento all'area a rischio in oggetto, disciplina i procedimenti decisionali distribuendo tra le funzioni aziendali i poteri ed assegnando i compiti e le responsabilità di seguito specificate per ciascuna attività rilevata come sensibile:

È compito del Consiglio di Amministrazione:

- Approvare il Piano Economico Finanziario, che sarà successivamente sottoposto all'approvazione di ATERSIR al fine di procedere all'invio ad ARERA in ossequio alle modalità e ai termini previsti dalle delibere dell'Authority, nel quale sono esplicitate le opere più rilevanti da realizzare da parte di Romagna Acque nonché il relativo quadro di spesa (in cui è evidenziato il costo dell'opera ed il contributo in conto impianti che sarà concesso a Romagna Acque da parte di soggetti terzi);
- Approvare o, in alternativa delegare a tal fine il Direttore generale, la Convenzione in cui sono esplicitate le modalità, il *quantum* ed i termini di riconoscimento del contributo in conto impianti a Romagna Acque;
- Autorizzare il sostenimento di spese connesse all'opera da realizzare, come indicate nel Piano Economico Finanziario;
- A compimento dell'opera, approvare un rendiconto economico conclusivo e verificare la relativa congruenza con il quadro di spesa di previsione;
- Con il supporto delle funzioni aziendali competenti, valutare e autorizzare la richiesta per accedere a contributi in conto esercizio e/o approvare la convenzione..

È compito del Direttore generale:

- Verificare e, previa autorizzazione del CdA per importi superiori a quanto al medesimo delegato, autorizzare le spese di gestione operativa del progetto da realizzare;
- Assicurare e garantire la correttezza e l'autenticità delle informazioni e dei documenti da inviare all'ente erogante;
- Coinvolgere e coordinare, nella fase di attuazione del progetto, le diverse funzioni aziendali per quanto di loro diretta competenza;

Protocollo di controllo – Gestione e monitoraggio dei contributi in conto impianto ed in conto esercizio

- Verificare e garantire la corretta destinazione dei fondi ricevuti a titolo di contributi in conto esercizio e contributi in conto impianti;
- Monitorare lo stato di avanzamento del progetto finanziato.

È compito della Funzione “Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo di Gestione”:

- Assicurare la corretta contabilizzazione delle somme erogate a favore di Romagna Acque;
- Garantire la corretta gestione della documentazione di natura contabile concernente i contributi in conto esercizio ed i contributi in conto impianto erogati a favore di Romagna Acque.

È compito della Funzione “Affari Societari e Legale”:

- Inviare ad ATERSIR il Piano Economico Finanziario necessario ai fini dell'erogazione dei contributi in conto esercizio ed in conto impianto a favore di Romagna Acque.

È compito delle Funzioni aziendali coinvolte nella gestione dei contributi in conto esercizio e in conto impianto:

- Rendicontare al Consiglio di Amministrazione in merito all'utilizzo dei nuovi contributi in conto esercizio e in conto impianto erogati a favore di Romagna Acque nel corso dell'anno.

4. Report specifico dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Gestione e monitoraggio dei contributi in conto impianto ed in conto esercizio			
Area a rischio	Flussi informativi	Periodicità	Responsabile
Gestione e monitoraggio dei contributi in conto impianto ed in conto esercizio	<p>Report aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rendicontazione dei contributi in conto esercizio e dei contributi in conto impianti erogati da Romagna Acque, verifica dell'utilizzo dei fondi e ogni altro aspetto di rilievo non rientrante nella normale gestione amministrativo/contabile; – elenco dei contributi in conto esercizio e dei contributi in conto impianti ricevuti da Romagna Acque nel corso dell'anno con indicazione della finalità di erogazione degli stessi, utilizzo dei fondi, anche con riferimenti alle destinazioni indicate nel budget, e ogni altro aspetto di rilievo non rientrante nella normale gestione amministrativo/contabile; – verifica dei procedimenti e segnalazione di anomalia degli atti autorizzativi delle convenzioni regolanti l'erogazione di contributi in conto esercizio e di contributi in conto impianti a favore di Romagna Acque. 	<p>Annuale</p>	<p>Responsabile della Funzione “Affari Societari e Legale”</p>

Protocollo di controllo – Gestione e monitoraggio dei contributi in conto impianto ed in conto esercizio

INFORMAZIONI NON ORDINARIE			
Area	Flussi informativi	Periodicità	Responsabile
Generale	<p>Report aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – eventuali non conformità e rimedi assunti relativi all'applicazione del flusso; – eventuali non conformità e rimedi assunti rispetto a prassi e procedure aziendali; – eventuali non conformità e rimedi assunti rispetto alle disposizioni del codice etico; – eventuali non conformità e rimedi assunti rispetto al D.lgs. n. 231/2001 al Modello 231, ed al PTPCT adottato; – eventuali deroghe alle procedure di processo decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, motivazioni e risultati relativi. 	Al riscontro della non conformità	Responsabile della Funzione “Affari Societari e Legale”